



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – 📠 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - [ptic810005@istruzione.it](mailto:ptic810005@istruzione.it) -

[ptic810005@pec.istruzione.it](mailto:ptic810005@pec.istruzione.it)

C.F. **80007950472** - Cod. Mecc. **PTIC810005** - Cod. Uff. Fatt. P.A:

**UFWDWN** - Cod. IPA: **istsc\_ptic810005**



Circ. n.99

AL PERSONALE

AI GENITORI

AL D.S.G.A.

ALL'ALBO DIGITALE ON LINE

AGLI ATTI

AL SITO WEB D'ISTITUTO

IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"  
Prot. **0008753** del **23/10/2023**  
II-1 (Uscita)

**OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2023-2026**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, titolo I;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157, "regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";

**VISTA** l'ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995 che modifica la citata O.M. 215/1991;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 293 del 17 giugno 1998, avente ad oggetto il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998 che modificata e integrata la citata O.M. 215/1991;

**VISTA** la nota n. AOODGOSV 29795 del 11 settembre 2023 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;

**VISTA** la nota n. AOODRTO 1173 del 15 settembre 2023 Ufficio Scolastico Regione Toscana. per relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;

### **INDICE**

le elezioni **per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2023-2026** nei seguenti giorni:  
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 E LUNEDI' 27 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30.

### **Composizione**

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico. Ai sensi della normativa e per opportunità rappresentativa deve essere assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado).

## Competenze

Le principali competenze del Consiglio d'Istituto sono:

- 1) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
- 2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
  - a) surroga dei membri decaduti o cessati;
  - b) approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti (art.3 del D.P.R. 275/1988 come codificato dal comma 14 dell'art.1 della Legge 107/2015);
  - c) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
  - d) verifica e modifica il programma annuale;
  - e) indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dal D.I. n. 128/2018;
  - f) indica i criteri generali alla formazione delle classi;
  - g) esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto;
  - h) Sceglie la componente docente del comitato di valutazione dei docenti e dei due rappresentanti dei genitori.

## Elenchi degli elettori

Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni.

La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni (**02 novembre 2023**) a disposizione di chiunque li richieda.

Gli elenchi degli elettori devono recare: cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori. Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di otto loro rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi

dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

**Componente docenti** Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di otto rappresentanti. I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastici e degli ambiti territoriali provinciali, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

### **Componente ATA**

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione due rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine

delle attività didattiche (30/06). Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

### **Formazione liste**

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Possono essere predisposte più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale ATA. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

### **Presentazione liste**

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto dalle ore 9,00 del **07/11/2023** alle ore 12,00 del **13/11/2023**. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

**LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;**

**LISTA DEI DOCENTI: N. 13 presentatori;**

**LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori.**

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

### **Documenti da allegare alle liste:**

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

### **Propaganda elettorale**

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dei candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal **14/11/2023** al **24/11/2023**.

### **Costituzione dei seggi elettorali**

Il seggio elettorale è uno, all'interno dell'edificio sede centrale dell'istituto, via Calamandrei. Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

### **Modalità delle votazioni**

L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo come voto di lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ermelinda Accardo  
Firmato digitalmente